

(N. 149)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 18 novembre 1948 (V. Stampato N. 117)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1948

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, mentre ne sarà sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 2.

Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi della Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo è corrisposta la indennità giornaliera di cui all'articolo 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.

Art. 3.

Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.

Art. 4.

Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonché quelle di carattere personale e straordinario.

Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Art. 5.

La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà liquidata:

a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;

b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.

Art. 6.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI